



TERMINI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE

Schema di sintesi della decorrenza e delle scadenze previste dalla procedura operativa in vigore (periodo 1 luglio 2017- 31/12/2017) e dalle delibere del CdA del 29 giugno 2017, 13 settembre 2017 e 10 ottobre 2017.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati al pagamento del Contributo Ambientale i produttori o gli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare, destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalità consortili (destinati a diventare rifiuto).

CASI DI ESENZIONE

Il Contributo Ambientale CONOE è applicato agli oli e grassi animali e vegetali:

- per uso alimentare (non si applica ad oli/grassi prodotti o destinati ad altri usi, come, ad esempio, ad uso energetico);
- destinati al mercato interno (non si applica ad oli/grassi destinati all'esportazione o esportati);
- ricadenti nelle finalità consortili (non si applica ad oli e grassi non destinati a diventare rifiuto o che non diventano rifiuti).

Al fine di assicurare la razionalità e l'equità del sistema, anche in aderenza ai principi espressi dal Consiglio di Stato, l'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n.154 contempla alcune esclusioni dall'applicazione del contributo, in ragione della non suscettibilità degli stessi a diventare esausti o in quanto non rientranti nelle finalità del Consorzio.

Il contributo CONOE, quindi, non si applica a:

- OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA, che è sempre escluso se in confezioni fino a 5 litri. Nel caso di confezionamento in confezioni di capacità superiore a 5 litri, l'olio extravergine resta comunque escluso, fatto salvo il caso in cui, in concreto, sia dimostrato che l'impiego o la gestione dello stesso determinano la produzione di rifiuti;
- ALTRI OLII E GRASSI
 - all'olio di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a cinque litri;
 - all'olio vegetale in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;
 - ai grassi animali e vegetali in confezioni uguali o inferiori a 500 grammi (rispetto a tale categoria si precisa che, sulla base dei principi generali, rimangono comunque esclusi i grassi animali e vegetali impiegati ed incorporati come ingredienti nelle preparazioni alimentari);
 - agli oli ed ai grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette ed ai prodotti con questi confezionati;



- all'ipotesi della vendita diretta da parte delle imprese agricole;
- alle ipotesi di produzione per autoconsumo;
- agli oli ed ai grassi animali e vegetali destinati ad usi diversi da quello alimentare (es. energetico);
- agli oli ed ai grassi animali e vegetali ed ai prodotti con questi conservati destinati al mercato diverso da quello nazionale.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n.154 cit., il CONOE disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

Con delibera approvata in data 10 ottobre 2017, sono stati esclusi dall'applicazione del contributo, altresì:

- oli di sansa di oliva in confezioni di capacità uguale o inferiore a cinque litri;
- oli e grassi animali e vegetali, impiegati come ingrediente nelle conserve alimentari, in confezioni fino a complessivi 3 kg di peso netto, come indicato in etichetta; ferma restando l'esclusione per tutte le conserve alimentari in cui è impiegato esclusivamente olio extra vergine di oliva, a prescindere dalle dimensioni delle confezioni.

DICHIARAZIONE PER I SOGGETTI NON OBBLIGATI

Oltre alle ipotesi di esclusione disciplinate dalla legge, il contributo non si applica ai casi di cessione di oli e grassi non destinati a divenire rifiuto.

Gli operatori che ritengano di rientrare in una delle fattispecie di esclusione sono tenuti a produrre al proprio fornitore una dichiarazione che attesti e giustifichi la ragione dell'esenzione (Modulo CON/04).

Tale dichiarazione, che prevede sanzioni penali in caso di false comunicazioni, dovrà essere trasmessa su carta intestata, al fornitore di oli/grassi prima delle operazioni di cessione e sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda o da soggetto delegato.

Nel caso di processi produttivi ripetitivi, è possibile fornire una dichiarazione *una tantum*, fatta salva la necessità di comunicare tempestivamente al proprio fornitore qualsiasi variazione che comporti l'avvio di un'attività di impiego di oli o grassi produttiva di rifiuti.

La dichiarazione va inviata al Conoe (contributoambientale@conoe.it) a cura del fornitore che l'ha ricevuta.

DECORRENZA DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE: 01/07/2017 APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO E MODALITA' DI FATTURAZIONE

IPOTESI 1) – Esposizione del contributo in fattura a partire dal 1 luglio 2017 (o dal 1 agosto 2017)

Le imprese che abbiano provveduto all'esposizione in fattura del contributo CONOE a partire dal 1 luglio 2017 (o a partire dal 1/08/2017, secondo quanto riportato nella circolare prot. n. 171 del 29/06/2017 punto b) inviata alle aziende) sono tenute a comunicare i dati trimestrali relativi al contributo con le seguenti scadenze:

- 10/10/2017** - per il trimestre luglio/settembre;
- 10/01/2018** – per il trimestre ottobre/dicembre 2017.



In caso di scelta della procedura forfettaria, le suddette imprese applicano la percentuale del 30%.

A seguito della comunicazione, il Consorzio provvede ad emettere tempestivamente la relativa fattura (aliquota IVA 22%) che le imprese destinatarie dovranno pagare entro la fine del mese di emissione.

IPOSTESI 2) – Esposizione del contributo in fattura a partire dal 1 ottobre 2017

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2017, pubblicata sul sito www.conoe.it (Contributo Ambientale) è stata introdotta la possibilità di applicare ed esporre il contributo in fattura a decorrere dal 1° ottobre 2017, con comunicazione dati al CONOE con cadenza mensile anziché trimestrale.

Nel caso di scelta della procedura forfettaria, le imprese applicano la percentuale del 35% in luogo di quella del 30% prevista dalle procedure vigenti.

Le imprese che abbiano provveduto pertanto all'esposizione in fattura del contributo a partire dal 1 ottobre 2017 sono tenute a comunicare al CONOE i dati relativi al contributo con le seguenti scadenze:

10/11/2017 – per il mese di ottobre 2017

10/12/2017 – per il mese di novembre 2017

10/01/2018 – per il mese di dicembre 2017

A seguito della comunicazione il Consorzio provvede ad emettere tempestivamente la relativa fattura (aliquota IVA 22%) che le imprese destinatarie dovranno pagare entro la fine del mese di emissione.

DECORRENZA DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni dei quantitativi soggetti al contributo (al netto delle esclusioni esplicitamente previste dalla legge e chiarite nella procedura), nonché dei relativi importi devono essere trasmessi al CONOE con il modello CON/02 (scaricabile dal sito www.conoe.it) entro le date indicate ai punti precedenti, inviando la mail all'indirizzo contributoambientale@conoe.it.

Successivamente, entro il mese, il CONOE provvederà all'emissione di regolare fattura, aliquota Iva del 22%, indicando la modalità di pagamento.

Restano invariati i principi generali e le definizioni contenuti nelle procedure in precedenza approvate, alla cui lettura si rinvia per maggiori dettagli.



**Procedura applicativa di attuazione dell'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154
DICHIARAZIONE SUSSISTENZA CAUSE ESENEZIONE DALL'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO**
(resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 e articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Operatore

Nome e Cognome
nato a il.....
documento (tipo e numero).....
residente in Via/Piazza
in qualità di
impresa.....
Tel. Email..... Email pec.....
iscrizione reg. imprese
codice fiscale.....
Partita IVA.....

PRODUTTORE **CONFEZIONATORE** **UTILIZZATORE** **COMMERCIANTE SFUSO**

Il sottoscritto, nelle qualità sopraindicata, consapevole delle responsabilità penali per omesse dichiarazioni o dichiarazioni false o mendaci, dichiara di ricadere nelle seguenti ipotesi di esenzione dell'applicazione del contributo, ai sensi degli articoli 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e delle procedure e delibere approvate dal Consorzio:

- Impiego di oli o grassi come ingredienti, per attività non produttive di rifiuto
- Oli o grassi non destinati ad uso alimentare
- Oli o grassi destinati all'esportazione
- Oli o grassi destinati all'autoconsumo
- Oli o grassi non destinati ad impieghi professionali
- Oli o grassi rientranti in confezioni escluse o in altra delle ipotesi di esclusione indicate dalla normativa vigente o dalle delibere consortili (specificare tipologie.....)

Si impegna a fornire, su richiesta del Consorzio o delle Amministrazioni o organi di controllo competenti, la documentazione necessaria a dimostrare la sussistenza delle indicate condizioni ed a comunicare tempestivamente ai propri fornitori eventuali variazioni delle attività svolte che possano comportare la produzione di rifiuti di oli o grassi e l'applicazione del contributo.

**Dati del fornitore a cui è resa la dichiarazione (da inviare al CONOE Fax 02/76027911
contributoambientale@conoe.it)**

Nome e Cognome
Ragione sociale azienda.....
Sita in Via/Piazza
Iscrizione reg. Imprese.....
codice fiscale.....
Partita IVA.....

Luogo e data..... F IRMA OPERATORE.....

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003 presta il suo consenso al trattamento dei dati personali e dei dati sensibili per i fini indicati nella suddetta informativa

FIRMA OPERATORE